

Antonio Di Lello

# La responsabilità della scuola nella giurisprudenza

Come abbiamo già anticipato nell'ultimo intervento sulla "Responsabilità nella scuola" pubblicato nel n. 7 di *Amministrare la Scuola* faremo in questa sede e nei successivi interventi un'ampia disamina della giurisprudenza in materia di responsabilità civile della scuola soffermandoci, in particolare, sulle più importanti fattispecie che quasi quotidianamente si verificano nel corso dell'attività scolastica.

La conoscenza della giurisprudenza in materia di responsabilità è importante tanto quanto la conoscenza della normativa poiché attraverso di essa è possibile apprendere come le norme vengono interpretate e applicate nei casi concreti. Si consiglia, pertanto, vivamente il Lettore interessato a farne custodia, al fine di adeguare il proprio comportamento, nell'attività didattica e amministrativa quotidiana, al dettato normativo per evitare il più possibile le conseguenze, talvolta anche gravi, di un comportamento non conforme.

## Responsabilità penale

### Responsabilità penale del preside in caso di incidente

Il preside di una scuola media, quale garante ex art. 40 c.p. anche della semplice funzione di custode degli edifici scolastici, non ha diretta competenza tecnica in merito alle strutture di proprietà dei comuni o delle province, ma ha soltanto il compito di invocare l'intervento degli organi competenti; ne deriva che non sussistono a carico del preside custode i presupposti dell'omicidio colposo per omesso impedimento di un evento lesivo ai danni di uno studente verificatosi nel cortile della scuola (evento consistito, nella specie, nella morte di un alunno di altro istituto scolastico che, alla guida di un ciclomotore, andava ad urtare contro una catena agganciata ai paletti di acciaio destinata a delimitare la zona riservata ad attività sportive), ove egli, oltre a richiedere ed ottenere uno specifico intervento sulle

strutture scolastiche da parte dell'ufficio tecnico comunale, abbia altresì adempiuto gli obblighi di diligenza corrispondenti al suo ruolo, disciplinando in dettaglio mediante circolari l'afflusso degli alunni a scuola.

*Tribunale di Pisa - sentenza 27/7/1990*

### Il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale

Il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti della legge penale. Condizione per una tale equiparazione sono:

- l'effettivo esercizio, da parte dell'interessato, di una pubblica funzione senza un formale atto di incarico;
- che tale esercizio sia svolto con l'acquiescenza, tolleranza o tacito assenso dell'amministrazione.

*Cassazione, sez. VI n. 406 del 19/6/1990 - 16/1/1991*

### Peculato d'uso

Il peculato d'uso è configurabile unicamente se ricade su cose di specie e non su cose di quantità come il denaro; ciò in quanto, anche agli effetti nella nuova normativa, non è dato ipotizzare rispetto al denaro la restituzione della *eadem res* dopo il preteso uso momentaneo di esso secondo criteri di sua naturale utilizzabilità; significativa conferma in tal senso si trova proprio nella lettera dell'art. 314, comma 2, del c.p.p., che non a caso, a differenza di quanto previsto nello stesso art. 314, comma 1, dove il denaro è accomunato alle cose mobili per il peculato in genere, circoscrive l'ipotesi del peculato d'uso ai soli casi di uso momentaneo della "cosa mobile" senza far menzione anche del "denaro".

La qualificazione giuridica dell'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità contemplata dall'art. 323-bis c.p., introdotto dall'art. 14 della legge 26/4/1990 n. 86, sulle modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, dev'essere effettuata in base alla valutazione complessiva del fatto in tutti i suoi elementi e modalità, con la conseguenza che il

dato patrimoniale, ancorché positivamente valutato agli affetti dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., potrebbe non essere da solo sufficiente ad integrare l'attenuante speciale in esame, caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica (fattispecie in tema di peculato).

*Corte di cassazione, sez. VI, 17 ottobre - 29 novembre 1991*

### **L'insegnante di scuola statale è pubblico ufficiale**

La qualità di pubblico ufficiale dev'essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; ne consegue che qualunque strumentalizzazione di questa attività a fini privati può determinare, secondo le modalità e le circostanze con cui si attua, una responsabilità penale per la violazione di norme dettate a tutela dell'imparzialità e del prestigio della pubblica amministrazione (fattispecie trattata: richiesta di somme di denaro che un insegnante rivolgeva agli allievi minacciandoli, in caso contrario, di non promuoverli, in relazione alla quale la Corte Suprema ha corretto l'imputazione di estorsione aggravata, formulata dal giudice di merito, in concussione).

*Corte di Cassazione II sez. penale n. 2790 - 11/2 - 16/3/1992*

### **Funzione probatoria del registro delle lezioni**

La funzione probatoria del registro delle lezioni non può essere limitata all'anno accademico al quale il registro si riferisce, ma ha la più ampia estensione anche temporale di qualsiasi documento previsto dal legislatore per attestare la prova dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale, onde le annotazioni in esso contenute sono sottoposte al controllo non solo dell'autorità universitaria, ma anche degli altri organi istituzionali (inclusi quelli inquirenti); può ben essere ipotizzato, perciò, il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate sul registro "ora per allora", anche perché il controllo del preside o del rettore non può certo ritenersi effettuabile solo durante l'anno al quale il registro si riferisce.

La L. 26/4/1990 n. 86 non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato correggendolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico, onde la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; al di là

dell'espressione letterale, l'art. 17 della legge n. 86/1990 va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo (nella specie la Corte Suprema ha ritenuto pubblica funzione l'attività dei docenti nella compilazione del registro universitario indubbiamente caratterizzata dall'esercizio di poteri certificativi).

Il verbale di esame serve, tra l'altro, a provare la presenza dei membri della commissione di esame, onde la firma apposta dal membro assente in calce, successivamente allo svolgimento della prova, si risolve nella falsa attestazione della sua presenza.

*Corte di Cassazione sez. V n. 6685 del 14.4 - 4/6/1992*

## **Responsabilità amministrativa**

### **Responsabilità per alterazione di documenti contabili**

Il preside di scuola media statale, o il vice preside per le questioni in cui ebbe a sostituire il preside, è responsabile del danno all'erario conseguente a frodi commesse dal segretario mediante sistematiche alterazioni dei documenti contabili, qualora sia incorso in gravi violazioni di norme legislative e regolamentari, omettendo ogni controllo sui titoli di spesa e sui conseguenti adempimenti.

*Corte dei Conti 1964 n. 45*

### **Responsabilità per omessa vigilanza sui beni patrimoniali**

I presidi delle scuole medie statali sono da ritenere consegnatari dei beni dello Stato che vengono a trovarsi, per qualsiasi motivo, presso il loro ufficio e sui quali esercitano per debito d'ufficio la vigilanza; essi, per effetto delle disposizioni di carattere generale che regolano la responsabilità amministrativa dei dipendenti dello Stato, rispondono della custodia dei beni mobili in loro consegna, unitamente o in luogo dei consegnatari, solo se abbiano omesso di adoperare la vigilanza nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.

*Corte dei Conti Sez. II 20/12/1971 n. 98*

### **Azione di responsabilità**

L'art. 22 del TU degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, attribuisce al terzo danneggiato la facoltà di agire congiuntamente contro l'impiegato, autore del danno, e l'Amministrazione pubblica, dalla quale questi dipende, ove sussista anche responsabilità di quest'ultima, ma non gli impone alcun obbligo prioritario, nel senso che l'azione di risarcimento debba essere promossa in via primaria



contro l'autore del danno e solo in via sussidiaria nei confronti dell'Amministrazione.  
*Corte dei Conti Sez. I 11/2/1975 n. 17*

### **Responsabilità per omessa vigilanza sui beni patrimoniali**

Si ravvisa la responsabilità per danno erariale del preside di scuola media, quale consegnatario di beni mobili dell'ufficio con debito di vigilanza, che, per il non aver provveduto alla custodia ed amministrazione di tali beni e l'aver omesso di effettuare i necessari controlli - abbia reso possibile la perdita dei beni stessi.  
*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale 11/03/75, n. 107*

### **Responsabilità patrimoniale**

Ai fini dell'esclusione della responsabilità connessa alla conservazione dei beni dell'erario è inammissibile la compensazione tra gli ammanchi e le acquisizioni di nuovi beni per effetto di donazione da parte del medesimo consegnatario (nella specie trattavasi di biblioteca scolastica cui erano stati donati volumi dal preside consegnatario e responsabile delle deficienze).  
*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale 16/09/75, n. 1091*

### **Responsabilità per errata nomina del supplente**

Costituisce danno erariale la somma erogata da un preside per il conferimento di supplenze retribuite in relazione a periodi di assenza dei docenti per motivi di salute non superiori a sei giorni (ora dieci giorni), dovendo essere utilizzati per tali periodi, ai sensi dell'art. 45 R.D. 1924, gli altri docenti già in servizio (l'obbligo di sostituire senza oneri aggiuntivi i colleghi assenti spetta ora soltanto al personale con ore a disposizione o con orario di servizio inferiore a quello d'obbligo).  
*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale 16/09/75 n. 1091*

### **Responsabilità per sdoppiamento di classi**

La Corte dei Conti, con decisione n. 55/77, ha ritenuto costituire danno erariale lo sdoppiamento di classi disposto dal preside in violazione della normativa vigente e mediante l'artificio di iscrizioni fittizie, non considerando come valore esimente della responsabilità la pretesa, invocata dalla difesa, che il migliore e più efficiente insegnamento raggiunto, rispetto alle somme in più erogate, fosse più "utile" per l'Amministrazione.  
*Corte dei Conti 1977 n. 55*

### **Responsabilità per errata nomina del supplente**

Il mancato espletamento del servizio da parte di un

insegnante che, deliberatamente, per divergenze con il preside sull'orario scolastico, si sia astenuto dalle lezioni durante l'anno, determinando l'assunzione di un supplente temporaneo e la corrispondente erogazione di stipendi al medesimo, costituisce comportamento illegittimo delle cui conseguenze dannose per l'erario, rappresentate dagli stipendi corrisposti, deve rispondere l'insegnante che le ha causate.  
*Corte dei Conti Sez. II 8/11/1978 n. 211*

### **Competenza della Corte dei Conti**

Il bidello di una scuola secondaria, ancorché dipendente comunale, è parte di un rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica statale; appartiene, pertanto, alla giurisdizione della Corte dei Conti l'accertamento della responsabilità amministrativa di quest'ultimo per il danno cagionato all'erario nell'esercizio delle sue funzioni.  
*Corte dei Conti Procura Generale sez. II, 4/12/1978 n. 214*

### **Dovere di rimostranza**

Il dovere di rimostranza nei confronti di un ordine illegittimo, di cui all'art. 17 del T.U. n. 3/1957, deve ritenersi incombere, ai fini della responsabilità patrimoniale per danno, non soltanto a coloro che siano legati da rapporto d'impiego con lo Stato, ma anche a coloro che siano legati da semplice rapporto di servizio.  
*Corte dei Conti procura generale, sez. II, 14/6/1979 n. 172*

### **Canone locazione alloggio di servizio dato in uso**

È illegittima la determinazione del canone di locazione di un alloggio dato in uso ad un dipendente statale, qualora non si sia tenuto conto dei vincoli locatizi all'epoca esistenti, né dei criteri normalmente seguiti dall'amministrazione del demanio per la determinazione dei fitti dei beni demaniali.  
*Consiglio di Stato sez. VI, 30/10/1979 n. 750*

### **Responsabilità per errata formazione delle classi**

La Corte dei Conti, nella decisione n. 78/80, ha ritenuto imputabile al preside, che non ha osservato le relative disposizioni nella formazione delle classi, il danno erariale derivante dall'aver costituito classi in eccedenza a quelle necessarie in relazione al numero degli alunni frequentanti la scuola; detto danno è pari alla somma corrisposta ai docenti che avevano insegnato nelle classi in eccedenza.  
*Corte dei Conti 1980 n. 78*

### **Responsabilità per errata formazione delle classi**

È stato prosciolto dall'addebito di responsabilità, in

relazione alla formazione delle classi, con sentenza n. 180/80 della Corte dei Conti, un preside di scuola media che aveva comunicato al Provveditorato agli Studi un numero di alunni iscritti superiore a quello effettivo, inducendo l'ufficio provinciale ad autorizzare un numero di classi superiore a quello necessario, in quanto la comunicazione del preside si basava su una situazione di incertezza sul reale numero iniziale delle iscrizioni.

*Corte dei Conti 1980 n. 180*

### Responsabilità per riduzione di orario

Ai sensi della legge 5/3/1977 n. 54, che ha soppresso tutte le festività cosiddette consuetudinarie, istituite e disciplinate da fonti normative non aventi valore di legge, vietando qualsiasi riduzione dell'orario degli uffici pubblici che non sia direttamente autorizzata da norme di legge, le autorità locali hanno perso ogni potere in materia, dovendo unicamente limitarsi a dare applicazione alle norme predette (ricadono nella fattispecie le arbitrarie riduzioni delle lezioni nei giorni prefestivi).

*T.A.R. Piemonte 29/4/1980 n. 250*

### Responsabilità per errata formazione delle classi

Costituisce danno erariale, imputabile al preside della scuola che non ha osservato la precisa disposizione sulla formazione delle classi di cui al D.L. 6/9/1972 n. 504, la somma corrisposta per stipendi ai professori che hanno insegnato in classi costituite in eccedenza a quelle necessarie in relazione al numero dei frequentanti della scuola.

*Corte dei Conti 15/7/1980 n. 78*

### Responsabilità per partecipazione a commissione sindacale

La partecipazione alla commissione sindacale prevista dall'art. 24 della legge 9/8/1978 n. 463 costituisce per il personale della scuola designato dalle organizzazioni sindacali una particolare esigenza che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge, giustifica l'assenza dalla scuola nei limiti in cui sia strettamente funzionale al regolare svolgimento dell'incarico in seno alla commissione; pertanto, costituisce danno erariale ogni assenza che avvenga in giorni diversi da quello in cui la commissione si è riunita, ovvero oltre i sei giorni lavorativi successivi a quello nel quale la commissione si è riunita quando siano state formulate proposte ed osservazioni (la commissione sindacale è stata soppressa, tuttavia il contenuto della decisione è applicabile a tutte le ipotesi di esonero dal servizio autorizzato per la partecipazione alle attività di organi o commissioni in genere).

*Corte dei Conti sede giurisdizionale Sicilia 10/4/1984 n. 1381*

### Responsabilità per omesso controllo svolgimento mansioni personale dipendente

Sussiste la responsabilità amministrativa del segretario di una scuola secondaria per omesso controllo sul corretto svolgimento delle mansioni affidate al personale dipendente.

*Corte dei Conti sezioni riunite 6/3/1985 n. 401*

### Responsabilità patrimoniale

Non è responsabile il preside per la perdita di materiale mobile, in dotazione alla scuola, a seguito di furto, qualora abbia provveduto a segnalare all'autorità competente le condizioni deficitarie dei locali scolastici.

*Corte dei Conti sez. II, 6/7/1988 n. 159*

### Responsabilità per omessa vigilanza sul personale

È responsabile il preside che ometta di vigilare sull'attività del personale di segreteria della scuola, consentendo che abbia luogo maneggio di denaro, nonché gestione autonoma di fondi destinati ai docenti, con conseguente danno per l'istituzione scolastica.

*Corte dei Conti sez. I, 27/7/1988 n. 117*

### Responsabilità per errata formazione delle classi

La comunicazione all'ufficio scolastico provinciale, per la formazione delle classi, di un numero di allievi iscritti che risulterà inferiore nel corso dell'anno scolastico, non determina responsabilità da parte del preside di scuola media statale nell'ipotesi in cui il numero degli alunni aventi titolo alla frequenza, trasmesso alla superiore autorità scolastica, sia sostanzialmente esatto e veritiero.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. II, 3/10/1988 n. 181*

### Responsabilità per errato conferimento delle supplenze

Va affermata la responsabilità del direttore didattico per il danno arrecato all'erario e costituito dal corrispettivo versato al personale supplente di segreteria di una scuola assunto in violazione della norma che reca il tassativo divieto di conferire le supplenze fino a quando non sia stato impiegato tutto il personale in soprannumero già in servizio presso l'ufficio.

*Corte dei Conti Procura Generale - sez. II, 10/10/1988 n. 190*

### Rivalutazione del danno

L'obbligazione di risarcimento del danno erariale da



parte del pubblico dipendente costituisce una obbligazione di valore, e non di valuta; conseguentemente la rivalutazione che deve operarsi in sede di condanna nel giudizio amministrativo-contabile non rappresenta il ristoro di un maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c., ma la quantificazione attuale del danno stesso da effettuarsi sulla base dei coefficienti ISTAT relativi all'incremento del costo della vita (nella fattispecie, segretario di scuola media il quale abbia arrecato danni all'amministrazione per compensi indebitamente percepiti a seguito di altra attività svolta quale docente supplente, in costanza del rapporto di ruolo).

*Corte dei Conti Procura Generale sez. II, 7/11/1988 n. 218*

### Responsabilità per affidamento incarico

Non determina responsabilità amministrativa per danno il provvedimento del preside di istituto tecnico statale, adottato in conformità alla pronuncia del consiglio d'istituto, di affidare ad un insegnante privato l'attività di preparazione agli esami degli alunni che avevano studiato una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola, in quanto tale determinazione risponde a finalità culturali e sociali di immediato e comprovato interesse generale che ben possono essere poste a carico dell'istituto.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. II, 10/12/1988 n. 308*

### Responsabilità per ritardato pagamento

Gli interessi per ritardato pagamento e le spese di giustizia conseguenti a decreto ingiuntivo e pignoramento di mobili costituiscono danno erariale del quale deve essere ritenuto responsabile il pubblico dipendente (nella specie, preside di scuola media) che, senza valida giustificazione, abbia omesso di pagare le fatture reiteratamente sollecitate.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 31/3/1989 n. 123*

### Responsabilità per mancato versamento delle ritenute

Va affermata la responsabilità contabile del segretario di un istituto di istruzione di secondo grado per il mancato versamento all'erario delle ritenute su somme spettanti ai commissari degli esami di maturità, per la mancata corrispondenza tra le somme spettanti e quelle effettivamente attribuite, nonché per il mancato versamento nel bilancio della scuola delle somme versate dagli alunni per i viaggi d'istruzione.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 17/4/1989 n. 144*

### Responsabilità per stipula polizze assicurative

Sussiste la responsabilità amministrativa del presi-

de e dei componenti del consiglio d'istituto di liceo artistico statale che, per aver stipulato polizze assicurative contro gli infortuni professionali a favore del personale docente e non docente della scuola, con spesa a carico di quest'ultima, in carenza di qualsivoglia supporto normativo ed anzi in presenza di un sistema compiuto di provvidenze disciplinato dall'ordinamento positivo a vantaggio del personale stesso, abbiano dato causa ad un indebito esborso di denaro per l'istituto e quindi ad un danno ingiusto per l'erario.

*Corte dei Conti sez. II, 12/7/1989 n. 151*

### Responsabilità per accertamenti sanitari

Non costituisce comportamento colposo da parte di una direttrice didattica l'aver disposto accertamenti sanitari per alcune e non per tutte le richieste di congedo straordinario per motivi di salute avanzate da diversi docenti della scuola in quanto la vigente normativa, costituita dall'art. 37 del T.U. n. 3/1957 e dell'art. 30 del D.P.R. 3/5/1957 n. 686, prevede la facoltà e non l'obbligo di disporre siffatti accertamenti sanitari medico fiscali.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 23/1/1985 n. 11*

### Responsabilità per riduzione di orario

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sicilia, con decisione n.417/85, ha affermato l'insussistenza della responsabilità del preside che, a causa della precarietà della situazione logistica (aule anguste e sovraffollate, inadeguatezza dei servizi igienici) aveva disposto la riduzione dell'orario di lezione, riconoscendo come esimente della responsabilità l'incidenza "della forza maggiore e dello stato di necessità" ed il fatto che il preside aveva impartito la disposizione nell'interesse pubblico e al fine di evitare un danno grave alle persone, non altrimenti evitabile.

*Corte dei Conti 1985 n. 417*

### Responsabilità derivante dal cumulo d'impieghi

Tra gli obblighi alla cui osservanza è tenuto il pubblico dipendente nell'assolvimento del proprio rapporto di lavoro vi è quello della c.d. esclusività che si traduce nel divieto di cumulo di impieghi; dalla violazione di tale obbligo consegue danno per l'erario, nell'ipotesi di servizio prestato contemporaneamente presso due enti pubblici, sia per l'illegittimo incameramento di somme che non potevano essere percepite che una volta sola (indennità integrativa speciale, assegni familiari, tredicesima mensilità), sia per la percezione di stipendi cui corrisponda una mancata controprestazione in conseguenza del cumulo di impieghi.

*Corte dei Conti procura generale sez. I, 20/12/1986 n. 731*

### **Responsabilità per irregolare gestione amministrativa**

La irregolare gestione amministrativa e contabile di un istituto scolastico da parte del responsabile amministrativo, con conseguente danno erariale, comporta la responsabilità amministrativa patrimoniale del medesimo, ma anche, in solido, quella del preside per omessa vigilanza o grave trascuratezza nell'esercizio delle proprie funzioni di capo d'istituto.

*Corte dei Conti 1988 n. 117*

### **Responsabilità in caso di assenza**

La Corte dei Conti ha escluso la responsabilità amministrativo-patrimoniale nel comportamento di un docente che, assente dal servizio per malattia, effettivamente ostativa della prestazione di lavoro, svolgeva attività professionale privata (il caso riflette, però responsabilità di natura disciplinare).

*Corte dei Conti Sez. II 1988 n. 303*

### **Responsabilità conseguente ad assenza dal servizio**

L'art. 37 del T.U. n. 3/1957, norma applicabile anche al personale docente per effetto del richiamo contenuto nell'art. 62 del D.P.R. 417/1974, non prescrive l'obbligo di documentare con certificato medico le richieste di congedo straordinario per gravi motivi dovuti a malattia, con conseguente responsabilità per assenza arbitraria in caso di omissione; pertanto tale obbligo non può nascere da una circolare ministeriale esplicitiva delle modalità di applicazione al personale della scuola degli istituti del congedo straordinario e dell'aspettativa (per il personale della scuola l'obbligo di presentare la documentazione medica a corredo delle istanze di congedo straordinario per motivi di salute, indipendentemente dalla durata, è stabilito dalla C.M.P.I. n. 60 del 29/2/1980. La deliberazione della Corte non comporta l'abrogazione della circolare. Attualmente l'art. 23 del C.C.N.L.S. 4/8/1995 impone la presentazione del certificato medico di malattia. Va esclusa la responsabilità del preside di una scuola media per il danno costituito dalla corresponsione dello stipendio a personale docente collocato in congedo straordinario per gravi motivi senza la presentazione della prescritta documentazione, ove risulti provato che le richieste di congedo non fossero documentate, a nulla rilevando in contrario l'esistenza dell'obbligo del preside, di conservare nei modi opportuni la documentazione stessa, non potendosi fondare la responsabilità amministrativo-contabile su tale circo-

stanza, mancando qualsiasi nesso di causalità tra l'evento ed il comportamento eventualmente omissivo del preside medesimo.

*Corte dei Conti procura generale sez. I 2/6/1989 n. 192*

### **Responsabilità per stipula polizza assicurativa**

È illegittima la deliberazione del consiglio d'istituto che determini l'esborso, fatto gravare sul bilancio della scuola, per l'assicurazione a favore del personale docente e non docente della scuola.

*Corte dei Conti procura generale sez. II, 12/7/1989 n. 151*

### **Responsabilità per utilizzo errato del personale**

Non costituisce danno erariale risarcibile l'importo delle retribuzioni corrisposte, ad opera del preside, al personale non di ruolo della scuola per l'asserita mancata utilizzazione di docente di ruolo dopo che questi sia rientrato in servizio dai congedi a vario titolo fruiti, ove il medesimo sia stato utilizzato in attività parascolastiche secondo scelte discrezionali sufficientemente motivate nell'interesse pubblico.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. II, 17/7/1989 n. 177*

### **Responsabilità del Direttore SGA**

A norma dell'art. 5 del regolamento di contabilità, approvata con D.I. 28/5/1975, al segretario dell'istituto scolastico incombe l'onere delle liquidazioni e dei pagamenti; pertanto, il segretario è responsabile per il danno conseguente al mancato pagamento, entro il termine della scadenza, di quanto dovuto ai terzi per obbligazioni contratte dalla scuola.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 31/1/1990 n. 10*

### **Responsabilità contrattuale**

L'estromissione della parte dal giudizio va pronunciata solo ove si sia determinata una situazione processuale in cui essa non ha più alcun interesse alla ulteriore partecipazione al processo in quanto ad altri soggetti compete la titolarità attiva e passiva della controversia dedotta in giudizio; pertanto, nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato per danno erariale conseguente all'ordinazione di spesa senza copertura finanziaria, va pronunciata l'assoluzione - e non la estromissione - del convenuto ove risulti la sua estraneità all'ordinazione medesima.

Va esclusa la responsabilità amministrativa del preside di un Istituto Professionale di Stato per il danno conseguente alla vendita ai pubblici incanti di un autoveicolo di proprietà dell'istituto ad un prezzo inferiore a quello stimato dall'Ufficio Giudiziario a seguito di decreto ingiuntivo richiesto da un fornitore dell'Istituto medesimo.



simo per forniture non pagate per mancanza di copertura finanziaria della spesa, ove tali forniture abbiano riguardato beni essenziali ed indispensabili per il funzionamento dell'Istituto, in presenza altresì, di un ritardo da parte delle competenti amministrazioni locali nella trasmissione dei finanziamenti occorrenti per le esigenze dell'Istituto.

*Corte dei Conti, sez. I 13/2/1990 n. 25*

### **Responsabilità per errato conferimento delle supplenze**

Integra ipotesi di danno erariale la spesa sopportata da un istituto scolastico per il conferimento non giustificato di una supplenza, nonostante la dimostrata disponibilità del professore titolare a riprendere servizio; pertanto, va affermata la responsabilità amministrativa del preside che, in presenza di tale circostanza, non aveva provveduto a revocare tempestivamente la nomina della supplente con conseguente danno per la scuola.

*Corte dei Conti sez. riunite, 7/6/1990 n. 672*

### **Responsabilità per errato conferimento delle supplenze**

Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti, agendo in rappresentanza dell'interesse generale della legge, non assume, nei giudizi amministrativo-contabili, la veste di parte sostanziale o di istituto della pubblica amministrazione, ma solo quella di parte processuale, con la conseguenza che, essendo indisponibili gli interessi di cui è portatore, non solo può, ma anzi deve modificare il proprio precedente comportamento ove ne ravvisi il contrasto con motivi di giustizia.

Integra ipotesi di danno erariale la spesa sopportata da un istituto scolastico per il conferimento non giustificato di una supplenza nonostante la disponibilità del professore titolare (accertata in atti) a riprendere servizio; pertanto, va affermata la responsabilità amministrativa del preside che, in presenza di tali circostanze, non aveva provveduto a revocare tempestivamente la nomina della supplente, con conseguente danno per la scuola.

*Corte di Conti sezioni riunite 7/6/1990 n. 672/A*

### **Responsabilità Direttore SGA**

In materia di responsabilità dell'agente contabile, la mera violazione di norme non è circostanza di per sé sufficiente alla condanna del convenuto in quanto questa, al pari di quella amministrativa, non può prescindere dall'elemento del danno, inteso come effettiva lesione di un interesse pubblico patrimoniale.

Il segretario di istituto scolastico, cui incombe l'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili,

che abbia anche maneggio dei relativi fondi, riveste la qualità di agente contabile ed è soggetto alla conseguente responsabilità.

Il segretario di istituto scolastico è responsabile del danno - consistente nel pagamento dell'indennità di mora - derivante alle casse della scuola dal mancato, tempestivo pagamento di tasse (nella specie, quella relativa alla rimozione dei rifiuti solidi urbani).

*Corte dei Conti sez. II 14/6/1990 n. 184*

### **Responsabilità per consumazione dei pasti in convitto**

Nel giudizio di responsabilità amministrativa l'azione pubblica del P.M. è obbligatoria e non rinunciabile, attenendo a materia che, per la sua rilevanza, non consente di essere lasciata nella disponibilità dei singoli interessati.

Non integra un'ipotesi di danno erariale la consumazione dei pasti in convitto da parte del preside e del magazziniere di istituto di istruzione secondaria, atteso il potere di vigilanza sul personale e sul vitto attribuito ai compiti del preside e la necessaria presenza in istituto nelle ore di servizio del magazziniere.

*Corte dei Conti sez. II 17/7/1990 n. 233*

### **Responsabilità patrimoniale**

Nel giudizio di responsabilità amministrativa va dichiarata inammissibile la domanda proposta dal Procuratore Generale per carenza dell'interesse ad agire, ove il convenuto abbia versato all'erario le somme addebitategli prima della notificazione dell'atto di citazione.

Va esclusa la responsabilità contabile del preside di una scuola media per il danno derivante dal mancato rinvenimento di beni di varia tipologia (libri, strumentazione tecnico-scientifica, ecc.) dei quali il medesimo sia consegnatario, ove, in costanza di una pregressa situazione di incertezza circa la reale consistenza di detti beni, non possa essere accertata l'entità e l'effettiva composizione della dotazione scolastica all'inizio della presidenza e, di fronte a tale incertezza, il preside si sia adoperato disponendo la ricognizione dei beni esistenti.

*Corte dei Conti sez. I 10/10/1990 n. 198*

### **Responsabilità per errato conferimento delle supplenze**

In ipotesi di danno arrecato all'amministrazione scolastica per la nomina di maestri supplenti in sostituzione di personale appartenente alla dotazione aggiuntiva (DOA) con provvedimenti illegittimi per violazione dell'art. 15, c. VII, L. n. 270 del 1982, va esclusa, sotto il profilo dell'errore scusabile, la responsabilità del diret-

tore didattico che abbia proceduto alle cennate nomine, ove sia stato a ciò indotto dal succedersi di due comunicazioni parzialmente difformi trasmesse dal Provveditorato agli Studi (nella specie, mancanza di esplicita indicazione che il provvedimento formale di nomina non integrava la prima comunicazione di assegnazione, ma la sostituiva completamente).

*Corte dei Conti sez. I 4/1/1991 n. 1*

### Responsabilità per omessa denuncia per furto

Il preside di istituto scolastico risponde del danno causato dall'omesso rimborso da parte dell'assicurazione del valore dei beni sottratti, a seguito di furto all'istituto, allorché quando abbia colpevolmente omesso di denunciare tempestivamente il sinistro e richiederne la liquidazione entro il termine di prescrizione alla compagnia di assicurazione.

Nell'ipotesi in cui venga perpetrato ai danni di istituto scolastico un furto ad opera di ignoti, non risarcito a causa della mancata installazione delle misure di sicurezza previste dalla legge e dal contratto di assicurazione, del danno sofferto dall'amministrazione non può essere chiamato a rispondere il segretario della scuola fra le cui attribuzioni non rientra certamente quella di far installare dispositivi di sicurezza, ordinando la relativa spesa, spettando detta incombenza all'amministrazione provinciale.

*Corte dei Conti sez. I 25/2/1991 n. 65*

### Responsabilità consiglio di classe

I componenti del consiglio di classe di un liceo scientifico che abbiano con una condotta gravemente negligente e contraria ai doveri d'ufficio, nonché ai principi di giustizia e di uguaglianza, respinto un'allieva, con provvedimento dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, sono responsabili del danno erariale derivante dalla condanna alle spese del giudizio amministrativo.

*Corte dei Conti sez. I 25/2/1991 n. 66*

### Responsabilità per assunzione supplenti

Nessuna incidenza causale nella produzione di danno erariale può individuarsi nel comportamento del funzionario che abbia posto in essere - per delega di firma - un atto intermedio di un procedimento amministrativo, convalidato da successivi comportamenti e provvedimenti del superiore gerarchico che abbiano poi autonomamente dato luogo ad impugnativa giurisdizionale, con successivo annullamento e condanna della P.A. alle spese di giustizia.

Le spese di giustizia sostenute dalla P.A. a seguito di condanna del giudice amministrativo costituiscono danno erariale.

Va affermata la responsabilità del provveditore agli

studi il quale, con procedura illegittima e comportamento improntato a colpa e negligenza, abbia leso l'interesse giuridicamente tutelato di un insegnante alla nomina a supplente annuale (fattispecie nella quale il giudice amministrativo aveva riconosciuto il diritto dell'insegnante, pretermesso con annullamento della nomina illegittima, e pronunciato la condanna dell'amministrazione alle spese di giustizia).

Si giustifica l'uso del potere riduttivo dell'addebito quando il comportamento colposo del soggetto sia caratterizzato da coincidenza temporale con attività particolarmente pressanti (fattispecie del provveditore agli studi ritenuto responsabile dei danni conseguenti ad un provvedimento illegittimo adottato all'inizio dell'anno scolastico in occasione delle complesse operazioni relative alle disponibilità e nomine dei supplenti annuali).

*Corte dei Conti Sez. giur. le Reg. Sardegna 11/3/1991 n. 111/114*

### Responsabilità per omessa vigilanza

Sussiste responsabilità per "culpa in vigilando", in solido con l'autore del fatto dannoso, del preside di scuola media che, pur a conoscenza dell'illecito comportamento del segretario dell'istituto, ometta di attivarsi per l'adozione di formali provvedimenti idonei ad impedire l'irregolare gestione amministrativa.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 27/3/1991 n. 113*

### Responsabilità patrimoniale

Il preside, al quale venga affidato un bene per lo svolgimento dell'attività di servizio, poiché la detenzione del bene medesimo è finalizzata all'uso e non alla custodia di esso, assume la qualifica di "mero consegnatario" e non di "contabile"; tuttavia, in presenza di perdita di materiale in dotazione alla scuola, la responsabilità per aver prestato acquiescenza ad una situazione di irregolarità gestionale deve essere ascritta in via solidale a tutti i presidi, con condotta omissiva, succedutisi nel tempo.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 28/5/1991 n. 183*

### Responsabilità commissione ricorsi

La norma di cui all'art. 61 della L. 11/7/1980 n. 312 che limita la responsabilità del personale docente e non docente della scuola nello svolgimento dell'attività di vigilanza sugli alunni ai soli casi di dolo o colpa grave, non è estensibile in favore di soggetti che, pur operando nell'ambito dell'amministrazione scolastica, restano estranei alla suddetta attività; pertanto, la condotta dei componenti la commissione provinciale dei ricorsi di cui all'art. 11 L. 13/6/1969 n. 282 va valutata alla stregua della normale responsabilità amministrativa per la



cui affermazione, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l'inosservanza del dovere di diligenza richiesto al diligens pater familias.

Va affermata la responsabilità dei componenti la commissione di ricorsi di un Provveditorato agli Studi per il danno causato all'amministrazione scolastica in seguito alla decisione di accoglimento di un ricorso, assunta dai medesimi in ordine ad un gravame proposto da taluni docenti non di ruolo avverso la revoca di incarichi annuali di insegnamento agli stessi conferiti, ove detta decisione sia stata basata su dati (impossibilità di utilizzazione di personale degli istituti superiori, con conseguente maggior aggravio di spesa per l'erario per la necessità di ricorrere a supplenze) solo supposti al momento della stessa, nonché su valutazioni non di stretta legittimità ma di merito (maggiore onerosità del presumibile ricorso a supplenze), da ritenere estranee alla competenza della commissione medesima.

*Corte dei Conti sez. I 15/7/1991 n. 244*

### **Responsabilità del Direttore SGA**

È responsabile patrimonialmente, e quindi deve risarcire l'erario, il segretario di una scuola media che, essendosi assentato dal servizio ripetutamente ed illegittimamente, abbia cagionato disservizio notevole nell'ufficio di segreteria, tale da rendere impossibili o non agevoli gli adempimenti d'ufficio.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 16/7/1991 n. 249*

### **Responsabilità da indebita erogazione**

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di un dipendente pubblico che sia stato convenuto non a titolo di mero percettore di somme non dovute, liquidate dagli organi ordinari della spesa, ma come dipendente che, con il proprio comportamento contrario ai doveri d'ufficio, abbia posto in essere la causa dell'indebita erogazione.

Va affermata la responsabilità del segretario scolastico per le indebite somme dal medesimo riscosse ove l'indebita erogazione sia stata conseguenza del disservizio creato nell'ufficio di segreteria, da lui diretto, per le assenze dello stesso che abbiano reso impossibili o non agevoli gli adempimenti necessari per evitare dette corresponsioni (fattispecie di compensi per assenze non giustificate e per mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Tesoro di trattenute e riduzioni da operare a vario titolo).

L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valuta ove abbia ad oggetto somme indebitamente percepite; pertanto, la richiesta di rivalutazione formulata dall'attore non costituisce quantificazione del

danno al valore attuale, ma è richiesta di maggior danno ex art. 1224, c. II, c.c. per la cui determinazione è applicabile il fatto notorio del crescente disavanzo complessivo della finanza pubblica allargata coperto con il ricorso a molteplici forme di indebitamento; pertanto, la somma contestata può essere rivalutata sulla base del rendimento annuale medio dei buoni e dei certificati di credito del Tesoro nel periodo intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quella della decisione di condanna; ne consegue, altresì, che gli interessi, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, hanno natura risarcitoria, per cui non sono dovuti ove sia stata pronunciata condanna alla rivalutazione monetaria che copre l'intera area del danno (salvo gli interessi successivi alla liquidazione).

*Corte dei Conti sez. I 16/7/1991 n. 249*

### **Responsabilità patrimoniale**

In caso di furto, avvenuto fuori dell'orario di servizio, di materiale mobile della scuola, non è responsabile l'agente scolastico consegnatario che aveva riposto la chiave di accesso nel locale nel cassetto di una cattedra, non ravvisandosi in ciò una condotta imprudente o incurante.

*Corte dei Conti Procura Generale sez. I, 24/7/1991 n. 254*

### **Responsabilità del consegnatario**

Al preside di un istituto fa capo una responsabilità contabile in ordine alla conservazione dei beni mobili, con conseguente soggezione agli obblighi propri del consegnatario, tra i quali un corretto passaggio di consegne con il successore, mentre al segretario dell'istituto, preposto ex art. 5 D.P.R. n. 420/1974 ai servizi contabili, di ragioneria e di economato, incombe l'obbligo di una regolare tenuta di tutti i registri contabili della scuola.

*Corte dei Conti sez. II 25/7/1991 n. 280*

### **Responsabilità per erogazione compensi**

È responsabile il preside di una scuola media per il danno subito dall'amministrazione per l'erogazione di compensi e connessi oneri retributivi a favore di un supplente nominato illegittimamente per l'insegnamento in corsi per lavoratori, non sussistendo la disponibilità del corrispondente posto, attesa la ridotta affluenza degli iscritti ai corsi non valutata esattamente dal preside.

*Corte dei Conti Procura Generale - 12/12/1991 n. 1*

### **Responsabilità per erogazione compensi**

Va esclusa la responsabilità del preside di una scuola media per le somme corrisposte a docenti di ruolo e ad un applicato di segreteria di ruolo destinati a corsi serali per lavoratori, inizialmente previsti in un certo numero e

successivamente ridotti per mancanza di studenti, ove i predetti docenti siano stati utilizzati - previo il loro consenso e quello del consiglio di istituto - nei corsi antimeridiani che, in tal modo, abbiano potuto funzionare a pieno regime dal primo giorno di scuola, e l'applicato di segreteria sia stato utilizzato in sostituzione del segretario della scuola, in aspettativa per malattia.

Va affermata la responsabilità del preside di una scuola media per il danno conseguito all'amministrazione a seguito dell'erogazione di compensi (e connessi oneri retributivi) in favore di un supplente nominato illegittimamente e da utilizzare in corsi per lavoratori (nella specie, nomina avvenuta pur non sussistendo la vacanza del corrispondente posto di ruolo, attesa la ridotta affluenza degli iscritti ai corsi non valutata esattamente dal preside).

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Puglia 12/12/1991 n. 1*

### Responsabilità per errati pagamenti

Nessuna responsabilità per *culpa in vigilando* può essere imputata al preside di una scuola media per il danno conseguente a pagamenti disposti irregolarmente ove gli stessi siano ricollegabili ad iniziative ascrivibili al segretario della scuola medesima (nella specie, discordanza tra l'importo del mandato, giornale di cassa ed importo effettivamente pagato dal tesoriere).

Del danno conseguito all'amministrazione scolastica per l'erogazione di spese non pertinenti o non documentate deve essere chiamato a rispondere il segretario dell'istituto cui le stesse si riferiscono, ove risulti, come nella specie, che le scritture ed i libri contabili siano stati tenuti con inescusabile confusione, con dati incompleti e non concordanti fra loro, atteso che l'art. 5 del D.l. 28/5/1975 prevede che il segretario è preposto ai servizi contabili, di ragioneria e di economato, provvedendo, fra l'altro, alle liquidazioni ed ai pagamenti e curando, infine, che siano tenuti in ordine i suddetti documenti contabili.

*Corte dei Conti sez. II 16/12/1991 n. 365*

### Responsabilità assunzione supplenti

Permane la competenza della Sezione giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica della Corte dei Conti, pur in presenza di fattispecie verificate nell'ambito territoriale di competenza di una delle Sezioni regionali istituite dal D.L. n. 152 del 13/5/1991, convertito con L. 12/7/1991 n. 203, ove, come nella specie, la suddetta Sezione centrale abbia già pronunciato una decisione (di mancata convalida di sequestro conservativo) e due ordinanze istruttorie, integrandosi, in tal modo, la previsione normativa dell'art. 11, L. n. 658

del 1984, espressamente richiamata, quale norma transitoria dell'anzidetta L. n. 302 del 1991. In ipotesi di danno arrecato allo Stato in conseguenza di nomina di insegnanti - nella qualità di supplenti - in materie musicali per le libere attività complementari del doposcuola conferite in eccesso rispetto ai limiti fissati normativamente, va affermata la responsabilità del preside quale titolare del potere di nomina nel rispetto dei limiti legislativi.

*Corte dei Conti sez. II 19/12/1991 n. 379*

### Responsabilità del consegnatario

Il segretario amministrativo di un istituto scolastico assume, in forza del disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 420 del 1974, la veste di agente contabile e come tale è tenuto a custodire e restituire nella loro interezza i valori ricevuti in carico, salva la dimostrazione, da parte dell'agente medesimo, che le eventuali discordanze siano determinate da fatti inevitabili e comunque a lui non imputabili.

Il segretario amministrativo di un istituto scolastico è tenuto a risarcire il danno causato all'erario dal pagamento di titoli di spesa a soggetti diversi da quelli a favore dei quali erano stati ordinati e liquidati e, comunque, dall'emissione di mandati del cui esito non è nelle condizioni di fornire alcuna documentazione giustificativa.

In materia di determinazione del danno erariale, conseguente a responsabilità contabile, la somma oggetto di condanna dev'essere integrata dalla rivalutazione monetaria, ex art. 150 disp. att. c.p.c., da calcolare a partire dalla data dell'ultimo ammanco fino al soddisfo e dagli interessi computati alla fine di ciascun anno sulla somma rivalutata all'inizio dello stesso; ciò in quanto la diversa "ratio" e funzione degli interessi o della rivalutazione non consentono di aderire a quella impostazione secondo la quale quest'ultima copre l'intero danno subito dal creditore.

*Corte dei Conti sez. II 28/1/1992 n. 19*

### Responsabilità commissione esaminatrice

In caso di annullamento d'ufficio di un procedimento concorsuale per accertati illeciti (falso e truffa) le spese relative all'attività dei commissari che hanno commesso il fatto costituiscono danno erariale che va risarcito ad opera degli autori del reato.

Qualora il danno sia stato determinato da più soggetti costituenti un collegio, gli stessi vanno condannati in solido poiché la volontà collegiale è unica e in essa convergono le volontà dei singoli componenti il collegio, salvo il caso di manifesto e verbalizzato dissenso.

In caso di annullamento di procedura concorsuale



per fatti illeciti addebitabili ai componenti della commissione esaminatrice il danno erariale da risarcire è limitato alle spese sostenute per il concorso annullato e non anche per il procedimento poi regolarmente ripetuto.

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Sicilia 3/7/1992 n. 156*

### **Responsabilità del Dirigente**

Si configura responsabilità amministrativa nel comportamento di un preside che non controlli la regolare effettuazione del prescritto periodo di prova (180 giorni di servizio effettivo) da parte di un docente, basandosi esclusivamente su elementi forniti dai direttori delle sedi staccate e senza effettuare un controllo diretto dei registri e delle effettive presenze.

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Calabria 21/7/1992 n. 5*

### **Responsabilità per assenza**

Costituisce danno erariale fonte di responsabilità amministrativa il comportamento di un docente che durante un periodo di congedo straordinario per motivi di salute partecipi alle sedute di un consiglio provinciale, non potendosi ritenere che lo stato patologico impeditivo dell'adempimento degli obblighi di servizio nei confronti della scuola potesse consentire lo svolgimento della non meno gravosa attività rappresentativa.

*Corte dei Conti commissione controllo Calabria 29/7/1992 n. 7*

### **Responsabilità per esclusione dal concorso**

Costituiscono danno erariale, del quale dev'essere ritenuto responsabile il provveditore agli studi che abbia illegittimamente escluso un candidato da un concorso (per titoli ad applicato di segreteria), le spese di giustizia alle quali il TAR abbia condannato l'amministrazione risultata soccombente nel relativo giudizio.

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Sardegna 7/8/1992*

### **Responsabilità per erogazione indebita**

La corresponsione dell'indennità di maternità ad un insegnante in astensione obbligatoria (che, pertanto, non aveva assunto servizio) costituisce danno del quale debbono essere chiamati a rispondere per risarcire l'erario il preside che ha corrisposto l'indennità e l'insegnante che l'ha percepita.

*Corte dei Conti Sez. giur.le Sardegna Sezioni riunite 13/11/1992*

### **Responsabilità conseguente ad assenza dal servizio**

La sentenza penale che dichiara estinto il reato per intervenuta amnistia lascia integra la responsabilità per i danni derivati alla pubblica amministrazione dai fatti

per i quali il provvedimento di clemenza penale ha operato, fatti che il giudice contabile dovrà liberamente valutare nella sua autonoma cognizione, traendo dagli atti del processo penale elementi di prova circa la loro realtà fenomenica.

Va affermata la responsabilità della docente di istituto tecnico commerciale che, nel periodo di congedo per infermità (attinente alla sfera psichica-intellettuale), abbia invece frequentato un impegnativo corso universitario sostenendo i relativi esami con profitto fino al conseguimento della laurea (nella fattispecie, la Corte, nel condannare la docente alla rifusione dei danni conseguenti agli stipendi percepiti nel periodo, ha ritenuto che i fatti, inequivocabilmente accertati, consentono al giudice contabile di reputare del tutto inattendibili le certificazioni mediche, anche intervenute in sede di controllo, che avevano convalidato le infermità della convenuta).

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Calabria 25/11/1992 n. 18*

### **Responsabilità patrimoniale**

La prescrizione decorre dal momento in cui diviene certa e attuale la menomazione patrimoniale dell'erario.

Del danno subito da un istituto scolastico per spese sostenute per la prestazione dei servizi e l'esecuzione di opere in favore e su richiesta di privati, costituenti oneri per il raggiungimento di finalità extrascolastiche e non recuperate, dev'essere chiamato a rispondere il preside ove, come nella specie, non si sia potuto addvenire al recupero delle stesse per la mancata predisposizione, da parte del medesimo, dei provvedimenti formali validi a costituire un titolo idoneo al recupero del credito.

La pianta organica del personale scolastico opera come limite invalicabile all'assunzione di personale precario per le conseguenze gravi e manifeste sulla programmazione si spesa e costituisce valutazione a priori, inderogabile fino al momento della sua variazione, delle effettive necessità di servizio cui devono attenersi tutti i Presidi senza che vi si possa derogare con personali valutazioni di utilitas, fino al momento della modifica della stessa con provvedimento dell'autorità superiore; pertanto va affermata la responsabilità del preside per le assunzioni di personale precario disposte in eccedenza alla pianta organica o in divieto di precise disposizioni di legge (nella specie art. 12 D.P.R. 31/5/1974 n. 420) ove non ricorrano straordinarie ed accertate situazioni di urgenza e necessità da indicarsi nei relativi provvedimenti e che non possano identificarsi con generiche esigenze di servizio.

Per il danno conseguente alla perdita di materiale scolastico mobile va affermata la responsabilità dei presidi che, quali consegnatari, abbiano omesso di procedere alla ricognizione e consegna dei beni stessi, a nul-

la rilevando in contrario la presunta inutilizzabilità (nella specie, peraltro, non dimostrata) di essi né l'esiguità del loro valore.

Va esclusa la responsabilità del segretario di una scuola per la mancata liquidazione di fatture con conseguenti maggiori oneri per interessi e spese giudiziarie ove, come nella specie, l'omesso pagamento sia determinato da una decisione in tal senso della scuola che abbia ritenuto riferibili le relative forniture ad una propria sede distaccata.

*Corte dei Conti Sezioni riunite 8/1/1993 n. 818/A*

### **Responsabilità per sottrazione illecita di somme**

Va affermata la responsabilità del segretario di un istituto scolastico per il danno subito dall'amministrazione scolastica in conseguenza di sottrazioni illecite di somme relative a stipendi e compensi erogati dal Provveditorato agli Studi in conformità di tabelle unificate predisposte illecitamente dal medesimo e riguardanti docenti già retribuiti dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

*Corte dei Conti Sez. I 22/1/1993 n. 97*

### **Danno da interessi passivi**

Non è addebitabile al segretario di istituto di istruzione, a titolo di responsabilità amministrativa e quale danno al bilancio della scuola, la somma determinata dagli interessi passivi dovuti alla banca cassiera e dalla mancata acquisizione di quelli attivi per ritardato versamento all'istituto bancario cassiere di un finanziamento erogato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, laddove il segretario medesimo si è attenuto alle prescrizioni regolamentari vigenti ed il ritardo stesso è determinato dal tesoriere della scuola.

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Puglia 5/4/1993*

### **Responsabilità per errato pernottamento**

Non integra un'ipotesi di responsabilità amministrativa il comportamento del pubblico dipendente (docente di scuola media superiore) il quale, in trasferta in sede diversa da quella di servizio, utilizza un alloggio alberghiero di II categoria, ancorché "suite", con una spesa comunque inferiore ad una stanza di albergo di I categoria, a lui spettante ai sensi della normativa vigente.

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Puglia 5/4/1993*

### **Errore scusabile realizzazione attività didattiche**

Può ritenersi scusabile l'errore nel quale sia incorso il direttore didattico nella realizzazione di attività didattiche integrative, risultate esuberanti rispetto alle effettive esigenze, in un periodo di rilevanti e complessi interventi legislativi incidenti sulle concezioni tradizionali del-

la didattica, da rendere incerta l'interpretazione delle innovazioni introdotte.

*Corte dei Conti Sez. I 6/7/1993 n. 106*

### **Danno per corresponsione indennità di trasferta**

Va escluso il danno nella corresponsione dell'indennità di trasferta (per il pernottamento) corrisposta ai commissari residenti fuori della sede nella quale si svolgono le prove di esame, ove gli stessi docenti siano stati autorizzati - sulla base di specifica circolare ministeriale - a pernottare nella località sede dell'istituto, ancorché fosse agevole raggiungerla con gli ordinari mezzi di linea.

*Corte dei Conti Sez. I 6/7/1993 n. 107*

### **Responsabilità per mancato versamento a bilancio delle somme versate dagli allievi**

Va affermata la responsabilità del coordinatore amministrativo di una scuola per il danno subito dall'amministrazione a seguito del mancato versamento nel bilancio di somme pagate dagli allievi per finalità varie e dell'emissione di mandati di pagamento regolari, ma riscossi, in carenza di titolo, dal coordinatore stesso.

*Corte dei Conti Sez. I 24/7/1993 n. 125*

### **Danno da interessi di mora**

Il debito contratto da una scuola a titolo di interessi moratori accumulati per il ritardo nel pagamento di numerose fatture concernenti le forniture di energia elettrica costituisce danno patrimoniale risarcibile del quale dev'essere chiamato a rispondere il segretario della scuola, atteso che la ricezione delle fatture dei consumi energetici e del loro pagamento (nonché per evitare il pagamento di interessi moratori) costituiscono mera operazione materiale e rientrano, quindi, nelle funzioni specifiche del medesimo, quale responsabile dei servizi amministrativi e quale preposto ai servizi contabili, di ragioneria ed economato.

*Corte dei Conti Sez. II 6/10/1993*

### **Responsabilità fondi raccolti per la gita**

I fondi raccolti tra gli alunni di un istituto scolastico per una gita hanno natura pubblica, pur se non versate nel bilancio dello stesso e trattenute invece da un docente, quando vi siano altri presupposti indicativi in tal senso (invio in missione dei docenti accompagnatori, giustificazione degli alunni partecipanti); pertanto, è configurabile un danno erariale ed una conseguente responsabilità amministrativa del docente per la condanna subita in sede civile dal Ministero della Pubblica Istruzione a seguito del mancato pagamento del corri-



spettivo all'agenzia di viaggi incaricata da parte del medesimo insegnante.

*Corte dei Conti Sez. I 18/11/1993 n. 138*

### **Danno per nomina in compresenza**

I contributi volontari venuti da privati costituiscono entrate correnti per gli istituti scolastici di istruzione secondaria e, pertanto, assumendo connotazione pubblicistica, di cui l'istituzione può servirsi esclusivamente per i fini prefissati, il loro uso irregolare può comportare danno erariale (nella specie, non è stata ravvisata la responsabilità amministrativa per carenza dell'elemento soggettivo della colpa, nel comportamento di una preside che dispose una compresenza nell'insegnamento della filosofia per un'ora settimanale, attingendo a detti fondi per sopperire a vistose lacune didattiche del supplente annuale.

*Corte dei Conti sez. II 18/11/1993 n. 283*

Le competenze assegnate agli organi collegiali della scuola ed al provveditore agli studi attengono a compiti di carattere generale e direzionale nella gestione della scuola stessa o di assunzione di opere e, per il provveditore in particolare, a funzione di controllo contabile delle risultanze d'esercizio o di impostazione del programma d'impiego delle risorse; pertanto, i predetti organi non possono essere chiamati a rispondere di danni erariali connessi, come nella specie, ad attività ed aspetti gestionali specifici costituenti vere e proprie modalità esecutive contabili.

*Corte dei Conti sez. II 18/11/1993 n. 283*

### **Danno da mancata percezione degli interessi**

Del danno causato dalla mancata percezione di interessi da parte dell'amministrazione scolastica, conseguente alla prolungata giacenza dei fondi a disposizione su conti correnti postali, costituita dalla differenza con quelli che sarebbero stati corrisposti ove i fondi stessi fossero stati depositati presso l'istituto di credito tesoriere, debbono essere chiamati a rispondere il segretario, per gli addebiti connessi al ritardato trasferimento trimestrale, ex art. 37 D.I. 28/5/1975, al conto corrente bancario, nonché, unitamente ad esso, il preside, per la gestione relativa ai conti correnti riguardanti le soppresse casse scolastiche.

*Corte dei Conti sez. II 18/11/1993 n. 283*

### **Contributi pagati in eccedenza**

Costituisce danno per l'amministrazione scolastica, del quale deve essere chiamato a rispondere il segretario, la somma pagata in più all'I.N.P.S. per contributi pre-

videnziali, e successivamente reintegrata, in relazione alla mancata maturazione di interessi per il periodo in cui la somma stessa non è rimasta nella disponibilità della scuola.

*Corte dei Conti sez. II 18/11/1993 n. 283*

### **Danno conseguente a sbilancio di cassa**

Del danno subito dall'amministrazione scolastica per sbilancio di cassa, dovuto all'attribuzione posticipata della valuta di alcune reversali d'incasso, con conseguente corresponsione di interessi passivi per uno scoperto altrimenti inesistente, dev'essere chiamato a rispondere il segretario, quale responsabile dei servizi contabili, ove, come nella specie, abbia omesso di contestare alla banca cassiere un errore nell'attribuzione della valuta o, comunque, non abbia inoltrato tempestivamente le reversali per l'incasso.

*Corte dei Conti sez. II 18/11/1993 n. 283*

### **Responsabilità in caso di furti al patrimonio**

Deve riconoscersi la possibilità che da un unico evento possano derivare più fattispecie di danno, anche interessanti erari di diversi enti, con la conseguenza che in tale ipotesi dalla condanna per responsabilità amministrativa scaturiscono più obbligazioni risarcitorie a carico dello stesso soggetto.

Ove una scuola abbia subito ripetuti furti e vandalismi con conseguente causazione di danno erariale al Comune (proprietario dell'edificio) e allo Stato (gestore del servizio), la responsabilità va ascritta al sindaco che ha omesso qualsiasi iniziativa per migliorare le difese passive ed al preside, in quanto, pur percependo la gravità della situazione, si limitava a generiche sollecitazioni senza adeguate "pressioni mirate", non impartiva disposizioni di vigilanza, non disponeva la custodia dei beni in locali di sicurezza, continuava ad eseguire acquisti senza le necessarie condizioni di garanzia.

*Sezione giurisdizionale Sardegna 25/11/1993 n. 456*

### **Nomina supplente in stato di necessità**

Va esclusa la responsabilità del preside per il danno causato all'amministrazione scolastica in relazione all'assunzione di personale in carenza della necessaria autorizzazione, per aver agito in stato di necessità connesso all'esigenza improrogabile di far svolgere gli esami di riparazione nonché di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico.

*Corte dei Conti Sez. I 7/1/1994 n. 4*

### **Accompagnamento alunni in palestra**

Il compito di accompagnare gli alunni dall'edificio

scolastico alla palestra, e viceversa, per le lezioni di educazione fisica rientra fra le attribuzioni proprie del personale docente sul quale ricade la responsabilità della vigilanza degli alunni, tuttavia il personale ausiliario può essere utilizzato per tale compito, in presenza di determinate esigenze e circostanze.

Spetta al consiglio d'istituto dettare le norme per l'accompagnamento degli alunni dalla classe alla palestra e, dopo la lezione, dalla palestra alla classe, ed in particolare, di stabilire il numero, il tipo di docenti preposti a tale servizio o l'utilizzazione del solo personale ausiliario, tenendo conto delle condizioni ambientali, dell'età e del numero degli alunni da accompagnare.

*Consiglio di Stato Sez. II 12/1/1994 parere n. 4*

### **Responsabilità per irregolare tenuta degli inventari**

In sede di giudizio di responsabilità amministrativa dev'essere affermata la responsabilità del preside, nella veste di agente contabile dei beni di proprietà dell'istituto scolastico, per non essersi curato con la dovuta diligenza dei carichi inventariali e dei relativi discarichi dei beni medesimi da lui affidati alla custodia degli insegnanti senza il rispetto della procedura prevista dalla normativa che disciplina la materia.

Il segretario dell'istituto scolastico che negligenza non cura la tenuta degli inventari, in contrasto, tra l'altro, con gli specifici obblighi stabiliti dai decreti delegati, è responsabile in solido con il preside della perdita dei beni di pertinenza dell'istituto scolastico.

In ipotesi di furto di beni di proprietà di un istituto il termine prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità decorre dalla data della sentenza conclusiva del processo penale, atteso che a quella data l'amministrazione è a conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie per intraprendere le idonee iniziative per il recupero del danno (nella specie era convenuto l'ausiliario per aver lasciato aperta una finestra del locale ove si era verificato il furto)

*Corte dei Conti sez. II 27/1/1994*

### **Responsabilità commissione d'esame**

Non sussiste responsabilità amministrativa nel comportamento dei membri di una commissione d'esame che reiteri e riconfermi il proprio giudizio, pur in presenza di una decisione del TAR di annullamento della precedente valutazione, dovendosi ritenere nella specie insussistente la negligenza, l'imperizia e l'inosservanza di norme e di regolamenti necessari per configurare l'evento soggettivo della colpa, in quanto l'interpretazione di una decisione giurisdizionale poteva prestarsi ad un equivoco.

*Corte dei Conti sez. I 12/2/1994*

### **Responsabilità per assicurazione alunni**

Deve essere escluso l'elemento soggettivo della colpa nel comportamento del preside che assume a carico del bilancio dell'ente oneri per l'assicurazione degli alunni, ciò in quanto una tale condotta, oltre ad essere conforme ad una diffusa prassi amministrativa, risulta oggetto di equivoche disposizioni ministeriali.

Deve essere esclusa la sussistenza dell'elemento del danno erariale per l'illegittimo utilizzo del telefono in dotazione all'istituto scolastico, qualora non venga fornita la prova dell'assoluta non riferibilità della spesa alle esigenze di servizio.

Il preside e il responsabile amministrativo sono responsabili in solido del danno arrecato all'erario dall'irregolare corresponsione del compenso per lavoro straordinario, nonché delle spese relative a gite scolastiche non supportate da idonea documentazione.

*Corte dei Conti Sez. I 1/6/1994 n. 97*

### **Frazionamento delle cattedre**

Il frazionamento della cattedra di insegnamento al fine del completamento delle ore di lezione attribuite ad un insegnante supplente di scuola secondaria è consentito, ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 16/3/1984, solo nel caso di supplenze annuali e non anche di supplenze temporanee.

*Consiglio di Stato Sez. II 16/10/1994 parere n. 276/1993*

### **Responsabilità del dipendente in aspettativa che presti attività lavorativa**

Sussiste la responsabilità per danno erariale del pubblico dipendente (docente di materie tecniche) il quale durante un periodo di aspettativa per motivi di salute presti attività lavorativa all'estero, a nulla rilevando che il provvedimento di aspettativa sia stato concesso sulla base di idonea documentazione medica (Il giudicato penale che assolve l'imputato con la formula "il fatto non sussiste" non esercita alcuna efficacia preclusiva nei confronti del giudizio di responsabilità amministrativa (nella specie trattavasi dell'assoluzione dal reato di truffa, esclusa in sede penale per mancanza di condotta fraudolenta, che non ha impedito di riconoscere la colpa grave nello stesso comportamento ai fini della responsabilità amministrativa).

*Corte dei Conti Sezioni riunite 2/12/1994 n. 1010/A*

### **Responsabilità per alterazione numero studenti**

Sussiste la responsabilità amministrativa del preside che, alterando dolosamente il numero degli studenti, consente l'istituzione di due classi in esubero, con conseguente danno erariale rappresentato dalle spese



sostenute per il personale docente e non docente utilizzato nelle classi neo-istituite.

*Corte dei Conti sez. II 10/1/1995*

### **Errore scusabile nel conferimento delle supplenze**

È da ritenere scusabile l'errore in cui sia incorso un preside nel conferimento di una supplenza temporanea a personale non docente per la durata di gg. 20 (inferiore al periodo minimo di gg. 21), in quanto la disposizione all'uopo contenuta nell'art. 12 del D.P.R. 31/5/1974 n. 420 (che fa riferimento a casi di assenza per durata superiore a 20 giorni) è suscettibile di generare equivoci sull'esatta interpretazione della norma.

*Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Puglia 1/2/1995*

### **Responsabilità componenti del Consiglio d'Istituto**

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei componenti del consiglio d'istituto in quanto tra i medesimi e l'amministrazione s'instaura un rap-

porto di servizio.

*Corte dei Conti sezione giurisdizionale Umbria 22/4/1995*

### **Esclusa responsabilità dello studente minorenni componente del consiglio**

È inammissibile l'azione risarcitoria proposta nei confronti del componente del consiglio d'istituto rappresentante degli studenti, che non abbia raggiunto la maggiore età in quanto il convenuto, ai sensi del D.P.R. n. 416/1974, non può pronunciarsi su deliberazioni di spesa.

*Corte dei Conti sezione giurisdizionale Umbria 22/4/1995*

### **Responsabilità per attivazione telefono cellulare**

Va affermata la responsabilità amministrativa dei componenti del consiglio d'istituto per il danno all'erario determinato dall'attivazione dell'utenza di telefono cellulare in favore del preside, in quanto, tenuto conto anche della presenza della figura del vicario del preside, non sussistono valide ragioni di servizio idonee a giustificare la spesa.


*Corte dei Conti sezione giurisdizionale Umbria 22/4/19959* ■

# ABC fiscale

## **La TIA è un tributo**

La Corte costituzionale, con sent. n. 238 del 16 luglio 2009, ha qualificato come entrata tributaria la tariffa di igiene ambientale (TIA). Non sono chiare le immediate conseguenze sia per i contribuenti (persone fisiche, società ed Enti) che per gli operatori (Comuni e gestori del servizio).

# SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA



4 fascicoli annuali

Rivista diretta da Anna Armone

Comitato scientifico:

Anna Armone

Rocco Callà

Francesco Castiello

Rosanna Visocchi

Per contattare la Redazione:  
**EUROEDIZIONI TORINO SRL**

via Gaetano Amati, 116/2

10078 Venaria Reale (TO)

telefono 011.2264714/fax 011.2730803

## Nel numero 3/2009:

Giuliana Costantini Perini  
Mario Di Mauro

Paolo Landri, Dario Minervini  
Giampaolo Ladu  
Renato Loiero

Giuliana Costantini  
Rosanna Visocchi

- *La ricerca documentaria in un mondo che cambia*
- *L'europa dell'integrazione scolastica. Norme comunitarie e modelli nazionali*
- *La governance dell'istituto scolastico nella prospettiva della pratica*
- *Politica, amministrazione, etica*
- *L'attuazione della politica di bilancio nella direttiva annuale sulla programmazione strategica del Presidente del Consiglio dei Ministri: dalla programmazione alla verifica degli obiettivi strategici dell'azione amministrativa. Il caso del MIUR*
- *L'eleganza del riccio*
- *Accesso agli atti della pubblica amministrazione*